

Codice A1901B

D.D. 9 marzo 2026, n. 94

Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del PR-FESR per il periodo 2021-2027 (CIG 96093259D7 - CUP J11C22001100009). Presa d'atto delle modifiche interessanti la società ARCHIDATA s.r.l. (mandante dell'A.T.I. appaltatrice) comunicate via p.e.c. in data 30/01/2026.



ATTO DD 94/A1901B/2026

DEL 09/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1901B - Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del PR-FESR per il periodo 2021-2027 (CIG 96093259D7 – CUP J11C22001100009). Presa d'atto delle modifiche interessanti la società ARCHIDATA s.r.l. (mandante dell'A.T.I. appaltatrice) comunicate via p.e.c. in data 30/01/2026

Con determinazione a contrarre n. 455 del 6/12/2022, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 19-5454 del 29/07/2022, è stata avviata la procedura d'appalto per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021-2027 (art. 36 reg. UE 2021/1060), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (importo stimato a base di gara: 6.200.000,00 + IVA 22% per un totale di euro 7.564.000,00).

Con determinazione del responsabile del settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" n. 270 del 22/05/2023, la gara è stata aggiudicata all'associazione temporanea di imprese (di seguito: A.T.I.) LATTANZIO KIBS S.p.A. - ARCHIDATA S.r.l. corrente in Milano – Via Cimarosa n. 4, per l'importo di 4.131.680,00 € oltre I.V.A. per € 908.969,60 per un totale di 5.040.649,60 € oneri fiscali inclusi.

In data 01/06/2023 è stata disposta l'esecuzione anticipata.

Con determinazione del responsabile del settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" n. 507 del 28/09/2023, al termine dell'espletamento dei controlli di legge, è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed è stato approvato lo schema di contratto.

Il contratto è stato stipulato in data 31/10/2023 ed è stato repertoriato dal Settore Contratti il 7/11/2023 (n. di repertorio 481/2023).

L'esecuzione del contratto è in corso.

Con nota pervenuta via p.e.c. in data 30/01/2026 (acquisita al protocollo regionale n. 1203 del 30/01/2026), la società Lattanzio KIBS s.p.a. (mandataria del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto) ha inoltrato una comunicazione proveniente dalla società ARCHIDATA s.r.l. (mandante, di seguito: ARCHIDATA) relativa ad alcune modifiche intervenute nella proprietà e negli organi sociali: in particolare, è stato comunicato il nuovo assetto proprietario, da cui si evince

una modifica nel socio di minoranza (ex Strategy Consulting s.r.l., oggi ARCHI 2030 s.r.l.) e l'inserimento di due nuovi procuratori speciali. La società ha altresì informato che l'impresa nella sua nuova configurazione possiede tutti i requisiti di ordine generale, che mantiene i requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara per l'esecuzione del contratto e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011. Sono state allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relativamente all'insussistenza di cause ostative secondo il codice antimafia e ai familiari conviventi dei due nuovi procuratori (ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011).

In applicazione del principio per cui l'appaltatore deve mantenere i requisiti soggettivi per l'intera durata del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito: DEC) ha richiesto delle integrazioni alla documentazione ricevuta, in particolare per quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991 [emanato in attuazione dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 15, norma richiamata dall'art. 80, c. 5 lett. h) del d.lgs. 50/2016 a proposito del divieto di intestazione fiduciaria]. Le integrazioni sono state puntualmente fornite con p.e.c. del 2/2 u.s., con la quale la società ARCHIDATA ha comunicato l'insussistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote societarie (sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione) e che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o ne abbia comunque diritto.

Sulla base della documentazione ricevuta si può escludere la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, il che consente di prendere atto della modifica segnalata.

Per quanto riguarda, invece, la comunicazione di due nuovi procuratori speciali, dalla visura del Registro Imprese si evincono ampi poteri di tali procuratori, pertanto si è resa necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011. Il DEC ha dunque provveduto a richiedere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per tutti i componenti gli organi sociali e per gli altri soggetti indicati nel citato art. 85 in quanto le precedenti dichiarazioni erano ormai scadute. La documentazione è stata fornita con la suindicata p.e.c. del 2/2 u.s., il che ha consentito di inserire la richiesta nella banca dati nazionale antimafia (di seguito: BDNA) in data 3/2/2026. Nelle more delle risultanze della BDNA, il pagamento alla società ARCHIDATA della quota di corrispettivo espresso nel certificato di pagamento n. 6 (emesso sulla base del SAL n. 5) è stato prudenzialmente sospeso.

Alla data del 9 marzo 2026 nella BDNA non risulta pervenuta alcuna documentazione antimafia. Sono tuttavia decorsi 30 giorni dall'inserimento della richiesta, pertanto si può procedere ai sensi del disposto dell'art. 92, c. 3 d.lgs. 159/2011.

Per quanto concerne il controllo nel Casellario giudiziale (ai sensi dei commi 1, 3 e 5 lett. c) dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché delle Linee guida n. 6 di attuazione del d.lgs. 50/2016 adottate dall'A.N.A.C. e recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*»], sono state effettuate le richieste agli uffici di Torino, Palermo e La Spezia. Alla data attuale, è pervenuta risposta da La Spezia, mentre mancano i certificati del casellario generale (richiesto a Torino) e un certificato dei carichi pendenti (richiesto a Palermo). La normativa non prevede, in casi come questo e a differenza di quanto disposto dal codice antimafia, dei termini per la risposta degli organi certificanti né termini oltre i quali si possa procedere in assenza di riscontro, pertanto, al fine di non dilazionare eccessivamente il pagamento della quota di ARCHIDATA (attualmente sospeso) si ritiene di disporre il pagamento. A fini cautelativi dell'Amministrazione, sono comunque disponibili due fidejussioni (quella a garanzia dell'anticipazione e quella definitiva per l'esecuzione del contratto) che attualmente coprono un importo di oltre un milione di euro, si ritiene tale garanzia sufficiente nelle more delle risposte degli organi certificanti.

A fini ulteriormente cautelativi, è stata effettuata anche la verifica con ARACHNE, l'applicativo antifrode della Commissione Europea, dal quale non è emerso nulla di significativo.

I controlli finora effettuati non hanno dunque rilevato condizioni ostative, il che consente di

prendere atto della modifica sotto le condizioni risolutive della non sopravvenienza di documentazione antimafia ostativa o di condizioni ostative risultanti dai certificati del Casellario giudiziale.

L'art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 76 del 16/7/2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell'11/09/2020) ha stabilito, per gli appalti di importo superiore alla soglia europea, che il RUP, con propria determinazione adeguatamente motivata, validi ed approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Analoga prescrizione è contenuta nell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 (convertito, con modificazioni, in legge n. 108 del 29/07/2021) richiamato dall'art. 50 del medesimo decreto per quanto concerne la fase esecutiva dei contratti pubblici cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Sulla corretta interpretazione di tali norme (che risultano tuttora vigenti), la Direzione nel 2023 ha chiesto un parere all'ANAC per comprendere se siano applicabili anche agli appalti di servizi e come debbano atteggiarsi l'approvazione e validazione in tali tipologie d'appalto. ANAC, in risposta, ha evidenziato il tenore generico e non chiaro delle disposizioni citate (affermando comunque che sembrano trovare applicazione per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ricadenti nel campo di applicazione dei decreti citati) e ha riportato il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1727/2023, secondo il quale la validazione non riguarda gli atti ma le fasi, sono possibili approvazioni e validazioni cumulative di più attività e/o fasi e al RUP è lasciato un proprio margine di discrezionalità da attuare nel rispetto dei principi previsti dal d.l. 77/2021.

In applicazione delle norme suindicate e sulla base degli esiti delle verifiche effettuate, si può dunque prendere atto della modifiche societarie comunicate dalla società ARCHIDATA sopra descritte. Si verificheranno ulteriormente le risultanze della richiesta dell'informazione antimafia nella BDNA e dei certificati del Casellario richiesti e non ancora pervenuti, anche in vista dei prossimi pagamenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- l'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- gli articoli 48 e 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per il periodo 2025-2027 (par. 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- le Linee guida dell'A.N.A.C. n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 13-3370 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione);

DETERMINA

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 2, c. 5 del decreto-legge n. 76 del 16/7/2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell'11/09/2020) e del combinato disposto degli articoli 48, c. 2 e 50, c. 1 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 (convertito, con modificazioni, in legge n. 108 del 29/07/2021), della modifica societaria comunicata dalla società ARCHIDATA s.r.l., mandante dell'A.T.I. appaltatrice del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021-2027 (art. 36 reg. UE 2021/1060), inerente una modifica nella proprietà (socio di minoranza) e l'aggiunta di due procuratori speciali (con ampi poteri), comunicata con p.e.c. del 30/01/2026;
- di dare atto che la modifica suindicata, visto l'esito dei controlli finora effettuati dal DEC che non hanno evidenziato elementi in senso contrario (come meglio specificato in premessa) e salva l'ulteriore documentazione non ancora pervenuta, non osta al proseguimento dell'esecuzione del contratto, il che consente anche di procedere con il pagamento della quota di ARCHIDATA relativa al certificato di pagamento n. 6 (emesso dal RUP in data 6/2 u.s.) che era stata sospesa nelle more dell'acquisizione della documentazione antimafia e degli ulteriori controlli. Il pagamento viene comunque disposto sotto la condizione risolutiva prevista all'art. 92 c. 3 d.lgs. 159/2011 e l'ulteriore condizione che i certificati del Casellario che devono ancora pervenire non evidenzino cause ostative. Nella denegata evenienza della sopravvenienza di cause ostative, l'Amministrazione avvierà il contraddittorio volto all'applicazione dell'art. 48 commi 17 e 18 d.lgs. 50/2016 (sostituzione componenti dell'ATI che perdano i requisiti soggettivi) o dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37, comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1901B - Programmazione economico-finanziaria
e raccordo giuridico-amministrativo)
Firmato digitalmente da Michelina Di Candia